

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 3

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore COCIANCICH)

approvata nella seduta dell'11 dicembre 2013

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA LE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA FILIERA ALIMENTARE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, ALLA SANITÀ DELLE PIANTE E AL MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/56/CE, 2000/29/CE E 2008/90/CE DEL CONSIGLIO, I REGOLAMENTI (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 E (CE) n. 396/2005, LA DIRETTIVA 2009/128/CE, NONCHÉ IL REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2009, E CHE ABROGA LE DECISIONI 66/399/CEE, 76/894/CEE E 2009/470/CE DEL CONSIGLIO (COM(2013) 327 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2013

La Commissione, esaminato l'atto COM(2013) 327 definitivo,

considerato che esso si propone di sostituire le disposizioni finanziarie in vigore per le spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, attualmente fondate su basi giuridiche diverse, con un quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il funzionamento della gestione finanziaria;

visti gli esiti del Consiglio europeo di giugno 2013 e l'accordo raggiunto sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP), che prevede un importo massimo stanziato per gli interventi nei settori connessi alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale pari a 1.891,936 milioni di euro, con una significativa flessione rispetto all'ammontare previsto dal precedente QFP 2007-2013 (2,5 miliardi di euro circa), e la conseguente necessità, in considerazione del calo degli stanziamenti disponibili, di procedere a una modernizzazione delle disposizioni finanziarie, che ottimizzi l'utilizzo dei fondi ed eviti dispersioni e duplicazioni;

tenuto conto che l'atto prevede espressamente una semplificazione delle strutture di gestione finanziaria sulla base di obiettivi e indicatori precisi, e si propone di chiarire e semplificare i tassi di cofinanziamento, prevedendo al contempo un importo minimo di 50.000 euro per le sovvenzioni ammissibili;

considerato infine che l'atto si inserisce organicamente all'interno del pacchetto «Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura», che comprende proposte di misure in materia di sanità animale, finalizzate a proteggere e migliorare la salute e il benessere degli animali nell'UE, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare; di regime fitosanitario, con l'obiettivo di proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europea, impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi per le piante non indigeni; di produzione e immissione sul mercato delle sementi e del materiale riproduttivo riguardanti le specie agricole, vegetali, forestali, fruttifere, viticole e ornamentali; di controlli e altre attività ufficiali intesi a garantire l'applicazione della legislazione relativa agli alimenti e ai mangimi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il primo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati

agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca; il secondo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, per affrontare i problemi comuni di sicurezza e a tutela della salute pubblica, misure nei settori veterinario e fitosanitario;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto si limita a disciplinare i settori ammissibili e le modalità di accesso a finanziamenti previsti da specifici programmi dell'Unione, e ricompresi all'interno del Quadro finanziario pluriennale. La proposta si limita, inoltre, a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi, nel pieno rispetto dunque del principio di proporzionalità.

Nel merito, pur considerando la proposta necessaria e opportuna, si ritiene che essa possa essere perfezionata in fase negoziale con poche ma rilevanti modifiche. In particolare, merita attenzione il dettato dell'articolo 2, relativo agli obiettivi, e il disposto della lettera *b)*, *i)*, del paragrafo 1 che fissa tra gli obiettivi specifici quello di «contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione», e utilizza quale indicatore di successo la riduzione del numero di casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla scarsa sicurezza alimentare. Va sottolineato in proposito come, allo stato attuale, non sembrano previste sovvenzioni per programmi direttamente correlati agli elementi fondanti (casi umani e sicurezza degli alimenti) di tale indicatore. Poiché la mancanza di una specifica pianificazione per il controllo di agenti di zoonosi negli alimenti e le difficoltà di reperimento di informazioni sui casi umani sono criticità note da anni, che non consentono di disporre di un reale quadro epidemiologico, andrebbe proposta l'estensione dei finanziamenti alla pianificazione di «programmi nazionali» di controllo degli agenti di zoonosi negli alimenti e al miglioramento della raccolta di dati relativi ai casi umani.

Talune perplessità vanno espresse (vista anche l'esiguità del *plafond* disponibile) sulla fissazione di un importo minimo delle sovvenzioni a 50.000 euro. Pur comprendendo la necessità di contenere l'incidenza delle spese amministrative, destinata a lievitare quanto più elevato è il numero dei programmi ammessi a finanziamento, sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità che l'importo minimo sia quantificato in una cifra più bassa.

Per quanto concerne lo scadenario fissato dall'articolo 15 della proposta, che prevede i termini rispettivamente del 31 marzo e del 31 luglio per la presentazione della relazione tecnica dettagliata e della relazione tecnica intermedia relative a ogni programma nazionale annuale o pluriennale, detti termini potrebbero utilmente essere spostati di uno o due mesi, per consentire una più efficace raccolta e analisi dei dati. Va inoltre sottolineata l'incongruenza del disposto di cui all'articolo 14 della proposta di regolamento, che fissa al 31 gennaio il termine per l'approvazione da

parte della Commissione dei programmi annuali degli Stati membri, che però dovrebbero essere applicati a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Infine, per quanto concerne le norme che necessitano di modifica o di abrogazione, appare necessario un chiarimento da parte della Commissione europea in relazione alla mancata inclusione del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali: regolamento che risulta a tutt'oggi vigente (come dimostrabile dal fatto che siano ancora concesse sovvenzioni in base al suo disposto), sebbene le misure in esso contenute si basino su una decisione (90/424/CEE) già abrogata dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, di cui la proposta di regolamento in esame propone a sua volta l'abrogazione.